

## Repertorio n. 10533 del 27/09/2018

#### REPUBBLICA ITALIANA

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA

CONTRATTO FORNITURA IN NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE FULL RISK DI UNA APPARECCHIATURA TC DA 16 STRATI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZIO DI RADIOLOGIA VETERINARIA

DITTA: ALTHEA ITALIA SpA

CIG 7434308908

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di settembre, presso i locali della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Francesca D'Oriano, funzionario delegato, con Decreto del Direttore Amministrativo, ora Direttore Generale, n° 67 del 23/1/2013, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in caso di assenza o impedimento dell'Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte



l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 713 del 05.07.2018, domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata Università

#### dall'altra

la società ALTHEA ITALIA SPA, con sede legale in Roma al Viale Eiffel n.13, p.iva 01244670335, nella persona del dott. Mauro Caregnato, nato a Gallarate il 24/10/1962 C.F. CRGMRA62R24D869M in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della società Althea Italia spa, di seguito denominata Società;

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - mi chiedono di far constatare quanto appresso,

#### premesso che

- con Determina a contrattare a firma del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. DD/2018/356 del 09/04/2018 è stata indetta una procedura di gara aperta per la Fornitura in noleggio e la manutenzione full risk di una apparecchiatura TC da 16 strati per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria" con un importo complessivo presunto, per la durata di sette anni, pari ad € 319.200,00 oltre IVA ed



un importo soggetto a ribasso a titolo di canone mensile per il noleggio pari ad € 3.800,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs I63/06 e s.m.i.;

- con verbale di seduta pubblica del 25/06/2018, il Seggio di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente TBS IMAGING SPA, per un ribasso offerto pari al 9,210 % ed un importo mensile del canone pari ad Euro 3.450,02 oltre IVA, con costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) pari ad € 75,00 ed oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero;
- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 599 del 26/06/2018, constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'ufficio competente, è stata approvata la citata proposta di aggiudicazione;
- con Decreto del Direttore Generale n. 787 del 07/07/2018, è stata decretata l'aggiudicazione della procedura di gara relativa alla "Fornitura in noleggio e la manutenzione full risk di una apparecchiatura TC da 16 strati per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria" a favore della TBS IMAGING SPA, alle condizioni di cui agli atti di gara, per un ribasso offerto pari al 9,210 % e pertanto per un importo mensile a titolo di canone pari ad Euro 3.450,02 oltre IVA, un importo complessivo per la durata di anni sette pari ad € 289.801,68 oltre IVA con costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) pari ad € 75,00 ed oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero;



- con pec del 9/07/2018 acquisita al protocollo di Ateneo con n. 68929 del 10/07/2018 è stata comunicata, tra l'altro, l'avvenuta fusione della Società TBS Imaging spa (aggiudicataria provvisoria della procedura *de qua*) nella Società Althea Italia Spa;
- con mail del 13/09/2018 acquisita al prot. di Ateno al numero 84605 del 13/09/2018 il Responsabile del Procedimento, nella persona del dott. Salvatore De Rosa, ha autorizzato il subentro di detta società in luogo della società TBS IMAGING spa nell'affidamento della "Fornitura in noleggio e la manutenzione full risk di una apparecchiatura TC da 16 strati per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria";
- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 826 del 13/09/2018 alla luce dell'esito positivo delle verifiche condotte in capo alla società subentrante Althea Italia Spa effettuate dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia è stata decretata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della predetta Società già disposta con il citato provvedimento del Direttore Generale n. 787 del 07/07/2018;
- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91;
- la Società ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. 1301363 emessa in data 09/08/2018, dalla società Elba assicurazioni spa, che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;



- ai fini della copertura assicurativa, la Società ha presentato appendice alla polizza assicurativa RCT n. ITCASC02462 emessa in data 07/09/2018 dalla CHUBB European Group Limited;
- la società risulta regolare ai fini del DURC (cfr. numero protocollo INPS III64774 con scadenza il 23/I0/2018);
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0278085 del 20/07/2018;
- alla data del presente contratto non vi sono Convenzioni Consip attive per la tipologia di fornitura in questione;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

ART.I - La premessa che precede è patto.

ART. 2 - L'Università affida alla Società, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, la fornitura in noleggio e la manutenzione full risk di una apparecchiatura to da 16 strati per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria, da eseguirsi in conformità al DUVRI, agli atti di gara (con particolare riferimento al Capitolato Tecnico) all'Offerta Economica, che formano parte integrante del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso.



Il predetto servizio, inoltre, sarà eseguito nel rispetto dei vigenti Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo e la Trasparenza e Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, che formano parte integrante del presente contratto e che anche se non materialmente allegati allo stesso, vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Con la sottoscrizione del presente atto, la società si impegna a collaborare con il Responsabile del Procedimento all'aggiornamento periodico del DUVRI in funzione dell'evoluzione del servizio.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, nonché dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della L. R. n. 3/2007.

ART. 3 - Il Servizio oggetto del presente atto avrà durata di sette anni a decorrere dalla data del verbale di collaudo. Il Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria provvederà a trasmettere all' Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia il verbale di collaudo per l'acquisizione dello stesso al protocollo di Ateneo.

L'Università si riserva la facoltà di attivare l'opzione di cui all'art. 106, c. 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per una durata pari a 12 mesi al fine di garantire la continuità dell'appalto alle medesime condizioni contrattuali nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.



- ART. 4 Il canone mensile è pari ad Euro 3.450,02 oltre IVA; l'importo complessivo per la durata di anni sette è pari ad € 289.801,68 oltre IVA con costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) pari ad € 75,00 ed oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
- ART. 5 Ai sensi di quanto previsto dagli atti di gara, l'Università si riserva la facoltà di attivare l'opzione di cui all'art.106, co. 10 del D.Lgs 50/2016 e smi, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, senza che la Società possa opporre eccezioni di sorta.
- ART. 6 Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione del servizio sono demandati al Responsabile del Procedimento nella del Dott. Salvatore De persona (<u>salvatorederosaunina(a)gmail.com</u>,salvatore.derosa(a)personalepec.unina .it) ed al Direttore dell'esecuzione del Contratto, nella persona della Dott.ssa Daniela Uccella (tel 081-2533988; daniela.uccella@unina.it) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato Tecnico.
- ART. 7 I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico sul conto corrente bancario comunicato dalla Società, intestato alla stessa come di seguito riportato:
- -Credit Agricole CARIPARMA IBAN n. IT59F0623065330000030092920;
- -Intesa San Paolo Filiale Roma Ovest IBAN n. IT36Q03069050461000000009140



-Unicredit filiale di Treviso IBAN IT54D0200809440000105207072

I delegati ad operare su tali conti, indicati dalla Società, sono:

Alessandro Dogliani nato a Torino il 17/5/1973 C.F. DGLLSN73E17L219I;

Mauro Caregnato nato a Gallarate il 24/10/1962 C.F. CRGMRA62R24D869M.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

ART. 8– Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato, per ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue:

a) la Società potrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo del Centro Interdipartimentale di Servizio di radiologia Veterinaria (CQOS5T) nonchè il CIG della procedura, solo dopo aver ricevuto attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del Procedimento nella persona del dott. Salvatore De Rosa, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nella persona della dott.ssa Daniela Uccella. Al fine di accelerare il predetto accertamento, codesta società potrà emettere un pro-forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;



- b) il Responsabile del Procedimento avrà cura di trasmettere senza indugio al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'attestato di regolare esecuzione del contratto;
- c) il predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto dopo il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento dovrà tempestivamente provvedere ad inoltrare la relativa comunicazione alla società, contestualmente acquisendo tutta la documentazione presso il Centro Interdipartimentale di Servizi di Radiologia Veterinaria;
- d) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, il Centro provvederà a porre in essere tempestivamente e, comunque, entro 15 gg. dalla data di consegna della fattura elettronica all'Ateneo, tutti gli adempimenti necessari a consentire al competente ufficio contabile il pagamento.

Si precisa che il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di consegna della fattura elettronica all'Ateneo.

Resta fermo che sulle fatture sarà applicata la riduzione dello 0,5% previsto dall'art. 30, comma 5 bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

ART.9 – Per il collaudo e le verifiche di conformità si fa rinvio all'art.9 del capitolato tecnico.

ART. 10 – Per gli obblighi previsti a carico della società in ordine alla manutenzione e all'assistenza tecnica si fa rinvio agli artt. 7 e 8 del Capitolato tecnico.



ART. II – Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. I4 del Capitolato Tecnico.

ART. 12 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 20 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dai vigenti Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. La versione aggiornata di tali atti è disponibile ai seguenti link sul sito di Ateneo: <a href="http://www.unina.it/trasparenza/altri">http://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-dicomportamento</a>. In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti, infine, convengono espressamente che il presente contratto si risolverà anche nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. I3 - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche. ART. I4 - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.



ART. 15 - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso, assicurando, altresì, il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza, l'Università provvederà a mettere in mora la società e, decorso inutilmente il termine assegnato, ad escutere la cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

ART. 16 – E' vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 17 – La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale in Roma al viale Eiffel n.13 pec:altheaitalia@pec.altheagroup.com dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare,



comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 18 – Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali.

La società prende atto che, conformemente a quanto stabilito negli atti di gara ed in osservanza del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, le condizioni contrattuali di svolgimento del servizio de quo sono quelle contenute nel Capitolato allegato al presente contratto, pubblicato sul sito web di Ateneo.



seguito si riportano:

dell'art. I341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

ART. 19 - La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 del presente contratto.

ART. 20 - La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall'Università - che di

- Clausola I) La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- Clausola 2) La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- Clausola 3) La società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;



- Clausola 4) La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10 % del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Resta salvo quanto previsto dal Codice antimafia;

- Clausola 5) La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;



- Clausola 6) La società dichiara di essere a conoscenza del divieto per la

partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese

lavorazioni altamente specialistiche;

- Clausola 7) La società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di

comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque

titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a

eventuali successive variazioni;

- Clausola 8) La società dichiara di conoscere ed accettare la facoltà

dell'Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare

il subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione

immediata ed automatica del contratto (o alla revoca dell'autorizzazione

al subappalto o al subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o

indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla

legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98;

- Clausola 9) La società dichiara di conoscere ed accettare la clausola

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica

del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi

presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati

all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state

acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto

mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da

me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato

essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura



degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero quindici pagine e la sedicesima fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari:
Dott.ssa Carla Camerlingo
Dott. Mauro Caregnato
Dott.ssa Francesca D'Oriano